

CONTRATTO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO

L'anno 2019 il giorno del mese di in Roma

tra

ISTITUTO LUCE- CINECITTÀ S.r.l. - con sede legale in Via Tuscolana n.1055 – 00173 Roma codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese di Roma n.11638811007, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Ministero delle Finanze, i cui diritti di socio sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito denominata **I.L.C.** o "**Soggetto Gestore**" del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche cinematografiche, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo- Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, nella persona del Sig **CLAUDIO RANOCCHI** nella sua qualità di Direttore Gestione Fondi Cinema, domiciliato per la carica in Roma, Via Tuscolana n.1055, in virtù dei poteri di firma conferiti giusta procura in data 31/07/17 registrata dal notaio Paolo Farinero in Roma al n. rep. 26141

e

..... nel seguito denominata "**Soggetto Beneficiario**" o "**Impresa di Produzione**", con sede in, Via n.....iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese di al numero di iscrizione e codice fiscale n. - **pec:**-, rappresentata danella sua qualità di

e

(solo nel caso sia previsto l'intervento diretto della società di distribuzione)

la società.....(distributrice), con sede in, iscritta presso l'Ufficio delle Imprese dial numero.....di iscrizione e codice fiscale n.rappresentata da nella sua qualità di.....

Premesso che

con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di seguito denominato "**Ministero o MiBACT**", in data è stato concesso al Soggetto Beneficiario un contributo di **euro** (**...../00**) per la produzione, distribuzione ed esportazione del lungometraggio "**.....**" per la regia di

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Soggetto Gestore, in nome e per conto del Ministero, concede al Soggetto Beneficiario un contributo di **euro** (**...../00**) di cui euro finalizzato alla produzione, euro alla distribuzione ed euro..... all'esportazione a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art.12 del D.lgs. 22.1.2004 n.28, e successive modificazioni e integrazioni. Detto contributo, in particolare, è destinato alla parziale copertura della spesa complessiva prevista di **euro**

..... dei costi di produzione, distribuzione ed esportazione (relativa alla sola quota italiana) del Film riconosciuto di interesse culturale dal titolo "....." su soggetto di.....,per la sceneggiatura di e per la regia di, in corso di realizzazione, avente quali attori principali unitamente ad altri attori dichiarati dal Soggetto Beneficiario, di seguito denominato "**Film**".

Il Soggetto Beneficiario dichiara di avere tempestivamente comunicato al Ministero, ai sensi del Decreto Ministeriale 15.7.2015 "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica", di seguito denominato "**Decreto**", tutte le eventuali:

- variazioni dei requisiti indicati nella denuncia di inizio lavorazione successive al riconoscimento provvisorio della nazionalità, di cui all'art.3, comma 3, del Decreto;
- variazioni sostanziali apportate alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, al preventivo, al piano finanziario o all'assetto produttivo ovvero alla documentazione di cui all'art.7, comma 7, del Decreto, successive al riconoscimento dell'interesse culturale, ai fini del provvedimento del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo e Audiovisivo di conferma o revoca del riconoscimento dell'interesse culturale ed eventualmente di rideterminazione del contributo assegnato così come previsto all'art.4, comma 3, del Decreto.

Il Soggetto Beneficiario si impegna, altresì, a comunicare al Ministero e al Soggetto Gestore le ulteriori eventuali variazioni degli elementi sopra indicati che dovessero intervenire.

Il Soggetto Beneficiario prende atto che non sono ammissibili variazioni, effettuate posteriormente alla data di richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico, salvo casi eccezionali da autorizzare da parte della sezione consultiva per i Film della Commissione per la Cinematografia, così come stabilito all'art.4, comma 3, del Decreto.

Il Soggetto Beneficiario prende atto, sempre a pena di decadenza del contributo, che entro dodici mesi dalla stipula del presente contratto dovrà essere documentata, anche mediante autocertificazione, al Soggetto Gestore l'effettuazione di almeno il 60% delle riprese e del 60% delle spese incluse nel costo industriale del Film. In caso di coproduzioni e compartecipazioni le percentuali indicate si intendono riferite alla quota italiana. Su parere conforme della Commissione per la Cinematografia con provvedimento del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo possono essere concesse deroghe per casi eccezionali e per determinate categorie di Film quali documentari e Film di animazione, dietro motivata e documentata richiesta dell'impresa, così come stabilito all'art.7 comma 4, del Decreto.

Il Soggetto Beneficiario prende atto che deve spendere nel territorio italiano un importo pari ad almeno il 160% (centosessanta per cento) ovvero 100% (cento per cento) del contributo concesso, con riferimento ai Film di lungometraggio così come previsto all' art.6, comma 10, del Decreto e che - qualora abbia speso nel territorio italiano un importo inferiore - il contributo verrà rideterminato in modo da determinare il rispetto delle percentuali previste, a meno di specifiche deroghe, così come previsto all'art.6, comma 11, del Decreto.

Il Film verrà realizzato in regime di coproduzione Italo Coproduttore è la Società che partecipa con una quota pari al%. Coproduttori italiani sono le Società (q. ...%) e (q.....%).

Il Soggetto Beneficiario dichiara, inoltre, che le coproduzioni sono state o saranno comunicate al Ministero, giusta quanto previsto all'art.6, comma 8, del Decreto Legislativo n.28/2004.

Il Soggetto Beneficiario dichiara, infine, che negli eventuali contratti di “Produzione esecutiva” e di service ovvero di coproduzione e di distribuzione si impegna a prevedere, a pena di decadenza del contributo, l'obbligo per la controparte di produrre la documentazione necessaria alla verifica dei costi da parte della Società di Certificazione di Bilancio incaricata ai sensi dell'art.7, comma 9, del Decreto e come da istruzioni impartite dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT nella nota prot. n.17762/c.07.04.00-60 del 2 novembre 2016.

Art. 2

Il contributo è riferito al costo industriale del Film così come definito all'art.1, comma 2, lettera “x”, del Decreto e sarà erogato – previa decurtazione di € relativi al contributo concesso all'Impresa di produzione per lo sviluppo della sceneggiatura del film in argomento - giusta quanto previsto all'art.7, comma 8, del Decreto a stati di avanzamento con le modalità e nei tempi indicati nella tabella "A" allegata al Decreto stesso e dopo che il Soggetto Gestore, ai sensi dell'art.7, comma 1, del Decreto abbia:

- a) acquisito l'autocertificazione, sostitutiva dell'atto notorio, del reperimento, da parte dell'Impresa di Produzione, delle risorse indicate all'art.7, commi 1 e 2 , del Decreto;
- b) verificato gli adempimenti, da parte del Soggetto Beneficiario, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.7 del Decreto;
- c) controllato la corrispondenza dei documenti presentati dal Soggetto Beneficiario alle singole voci inserite nel piano finanziario;
- d) acquisito i documenti richiesti al Soggetto Beneficiario per la stipula dell'atto di prima erogazione e di quelle successive;
- e) verificato l'acquisizione a garanzia da parte del Ministero, per conto dello Stato, della titolarità della quota del Film di cui al successivo art.6 del presente contratto, secondo le modalità ivi previste;
- f) ricevuto, da parte dei laboratori di sviluppo e stampa ove saranno depositati i materiali del Film, l'accettazione in ordine alle disposizioni del Soggetto Beneficiario circa i materiali stessi;
- g) verificato il procedere delle riprese anche visionando il materiale girato (premontato cd.”Avid” o cd. “Montato in sequenza”);
- h) acquisito la documentazione circa l'avvenuta trascrizione nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae, da parte del Soggetto Beneficiario, degli atti di acquisto di tutti i diritti di utilizzazione economica del Film da parte degli autori del soggetto e della sceneggiatura del Film, come previsto all'art.7, comma 5, del Decreto; per i Film di coproduzione, fanno fede le clausole del contratto di coproduzione medesimo approvato dal Ministero.

Qualora la lavorazione del Film dovesse essere interrotta o sospesa per cause non ricomprese nelle polizze assicurative di cui all'art.5 del presente contratto, ed il periodo di interruzione o sospensione dovesse oltrepassare i 120 giorni come accertata dal Soggetto Gestore, quest'ultimo provvederà ad informare la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo per i relativi provvedimenti, ivi compreso l'eventuale conferimento di incarico, tramite Soggetto Gestore, anche sentito il parere della Commissione per la Cinematografia, a

nominativo fiduciario per il completamento dell'opera e della sua commercializzazione usufruendo anche delle residue disponibilità del contributo concesso. In tale ipotesi il Soggetto Beneficiario è tenuto a fornire tutta la sua collaborazione attiva, finalizzata al completamento dell'opera, rinunciando fin da ora a qualsiasi eccezione al riguardo.

Art. 3

Il Soggetto Beneficiario prende atto che, ai sensi dell'art.7, comma 9, del Decreto e come da istruzioni impartite dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT nella nota prot. n.17762/c.07.04.00-60 del 2 novembre 2016, entro 180 giorni dalla prima proiezione in sala del Film dovranno essere analiticamente accertati i costi a consuntivo da parte di Società di Certificazione di Bilancio, scelta dal Soggetto Gestore, con oneri a carico del Soggetto Beneficiario e che in caso di palese attività ostruzionistica, volta ad eludere il suddetto accertamento l'Ente erogante si riserva la facoltà di segnalare l'inadempienza alla D.G. Cinema e Audiovisivo del MiBACT affinché provveda nei termini di legge alla revoca del contributo concesso con conseguente richiesta di immediato rimborso.

Il Soggetto Beneficiario inoltre si impegna a:

- produrre alla Società di Certificazione incaricata dell'accertamento dei costi evidenza contabile e/o idonea documentazione dell'avvenuto pagamento delle fatture, precedentemente ammesse a contributo;
- saldare, al momento del completamento della certificazione dei costi, le competenze spettanti alla Società di Revisione incaricata e che la medesima procederà a fatturare, secondo il tariffario approvato, contestualmente al deposito della relazione, la cui trasmissione avverrà successivamente all'effettivo pagamento da parte dell'Impresa di Produzione;
- dare tempestiva comunicazione al Soggetto Gestore di eventuali riduzioni del costo accertato, anche a seguito di ricezione di note di credito nonché a restituire quota parte del contributo ricevuto;
- fornire al Soggetto Gestore la rendicontazione dei proventi netti effettivamente incassati, così come previsto al successivo art.9 del presente contratto.

Qualora il Soggetto Gestore dovesse accertare in sede di consuntivo, a mezzo di Società di Certificazione di Bilancio, e così pure nel caso in cui il Soggetto Beneficiario notifichi di propria iniziativa, che la quota delle spese sostenute e documentate per la produzione del Film di cui all'art.1 del presente contratto è inferiore rispetto all'ammontare di spesa preventivata dal Soggetto Beneficiario e considerata ai fini dell'assegnazione del contributo da parte del Ministero, lo stesso sarà automaticamente ridotto in proporzione alla quota delle spese come sopra accertate.

Conseguentemente, il Soggetto Beneficiario sarà tenuto a versare immediatamente al Soggetto Gestore, a sua semplice richiesta, un importo corrispondente alla differenza tra il totale delle somme fino ad allora erogate ed il nuovo ammontare del contributo, unitamente agli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione fino al recupero da parte dello Stato.

Art. 4

Il contributo oggetto del presente contratto viene concesso al Soggetto Beneficiario e dallo stesso accettato con l'obbligo di:

- corrispondere al Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore, dopo che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del Film abbiano consentito l'integrale recupero del costo industriale di spettanza e a carico dell'Impresa di Produzione, compreso il rimborso degli eventuali apporti, al netto del beneficio fiscale, effettuati da investitori esterni ai sensi dell'art.1, comma 325, della legge 244/2007, la quota di proventi netti di sua spettanza, rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del Film e determinata preventivamente nella percentuale del % (**.....per cento**) e definitivamente in sede di consuntivo ai sensi dell'art.7, comma 9, del Decreto.

In caso di riduzione e/o rideterminazione del contributo o in caso di abbandono della lavorazione di cui all'art.2 del presente contratto, sulle somme percepite e per il tempo in cui il Soggetto Beneficiario ne avrà disposto - fermo restando l'obbligo della loro immediata restituzione - decorreranno, a favore del Ministero, interessi conteggiati al tasso legale dal momento dell'erogazione fino all'integrale recupero del contributo.

Art. 5

Il Soggetto Beneficiario dichiara che la lavorazione del Film, compresa la sua edizione, sarà ultimata presumibilmente entro il e che lo sfruttamento del Film avrà inizio entro il, fatte salve eventuali modifiche di rilievo, che andranno tempestivamente comunicate e debitamente motivate e documentate.

Prima dell'inizio delle erogazioni del contributo, il Soggetto Beneficiario, a proprie spese, dovrà assicurare presso primaria Compagnia, per tutta la durata della lavorazione, in favore del Soggetto Gestore, a norma dell'art.1891 c.c., commi 1 e 2, il regista e gli attori principali impiegati nella lavorazione, per i danni d'interruzione o sospensione di lavoro (dipendenti da infortunio od altre cause), ed il negativo del Film, per i danni da incendio ed altri danni, e trasmettere le rispettive polizze al Soggetto Gestore.

In caso di danno totale, secondo apposita previsione della specifica polizza assicurativa, il Soggetto Gestore dovrà essere soddisfatto fino alla concorrenza del contributo erogato, con esclusione di ogni diritto di prelazione e di rimborso dei premi pagati da parte del Soggetto Beneficiario.

Il capitale assicurato dovrà essere tale da garantire comunque il recupero da parte dello Stato del contributo concesso.

L'assicurazione per i danni d'incendio ed altri danni alla pellicola dovrà essere mantenuta fino alla consegna da parte del Soggetto Beneficiario al Soggetto Gestore della lettera del laboratorio di sviluppo e stampa di doppia dislocazione dei materiali.

Il Soggetto Gestore, in difetto di adempimento da parte del Soggetto Beneficiario e senza peraltro assumerne l'obbligo, potrà pagare i premi di assicurazione per conto ed a spese del Soggetto Beneficiario medesimo.

Art. 6

Al Ministero viene attribuita, a scopo di garanzia, in forza della sottoscrizione del presente atto, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del Film e dei corrispondenti proventi netti, come appresso definiti, pari al% (.....**per cento**) rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso di **euro** (.....**a/00**) ed il costo industriale del Film, determinato preventivamente in base al costo indicato nell'istanza di contributo e definitivamente in base al costo industriale accertato in sede di consuntivo. Qualora alla scadenza dei cinque anni dalla data di prima erogazione del contributo, i proventi netti di spettanza dello Stato non abbiano raggiunto almeno il 30% del contributo complessivamente erogato e il Soggetto Beneficiario non abbia provveduto a corrispondere, entro 120 giorni dal compimento del quinquennio, quanto necessario a raggiungere detta soglia, i diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica del Film sono interamente attribuiti allo Stato fino all'integrale recupero del contributo erogato così come previsto all'art.8, comma 7.

Quanto sopra premesso, ai sensi dell'art.8, comma 1, del Decreto e per dare esecuzione a quanto sopra previsto, il Soggetto Beneficiario

cede

al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, per il tramite del Soggetto Gestore, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del Film, come descritti all'art.8, comma 3, del Decreto e come da istruzioni impartite dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT nella nota prot. n.17762/c.07.04.00-60 del 2 novembre 2016, e relativi proventi netti, provvisoriamente indicata nel ...% (... per cento), fermo restando che detta quota sarà calcolata in via definitiva in base al costo industriale del Film accertato in sede di consuntivo.

La suddetta cessione avrà efficacia successivamente all'integrale recupero da parte dell'Impresa di Produzione del complessivo costo industriale del Film per la parte a carico e di spettanza della stessa e fino all'integrale recupero da parte del Ministero della totalità del contributo complessivamente erogato come previsto all'art.8 comma 2 del Decreto.

Dopo tale recupero la titolarità della suddetta quota sarà automaticamente trasferita al Soggetto Beneficiario tramite il Soggetto Gestore.

Fatto salvo quanto sopra al Soggetto Beneficiario, al fine di consentire il recupero da parte dello Stato della totalità del contributo complessivamente erogato, viene attribuito anche l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento ceduta in garanzia allo Stato, mentre i relativi proventi netti saranno, come sopra detto, di spettanza esclusiva dello Stato, fino all'integrale recupero del contributo erogato.

Per proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento del Film si intendono tutti i proventi, nessuno escluso, al netto delle commissioni e/o provvigioni di distribuzione, stabilite in base a quanto previsto all'art. 8, comma 3 del Decreto e come da istruzioni impartite dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT nella nota prot. n.17762/c.07.04.00-60 del 2 novembre 2016, derivanti da ogni e qualsiasi forma di sfruttamento del Film, ed in particolare in senso indicativo e non limitativo:

- a) i proventi netti derivanti dalla distribuzione "cinematografica" (theatrical, non theatrical, public video) del Film in Italia e derivanti dal noleggio del Film, al netto e previa deduzione della commissione di distribuzione, che sarà praticata dal distributore del

Film, fermo restando quanto previsto al successivo art.8 del presente contratto;

- b) i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del Film tramite i cd. diritti ancillari (navi, aeromobili, hotel/motel);
 - c) i proventi netti derivanti dalle vendite televisive in Italia a qualsiasi emittente televisiva; ed in particolare, in senso indicativo e non limitativo, l'importo totale dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso:
 - lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane senza limitazioni;
 - lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);
 - lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.
- Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, NVOD, VOD ecc.) da parte degli utenti.
- d) i proventi netti derivanti dalla distribuzione videografica-Home-Video in Italia, tramite qualsiasi supporto videografico (videocassette, DVD ecc..) con modalità "rental", "Sell through" e commercial video;
 - e) i proventi netti derivanti dalla distribuzione in Italia attraverso tutti gli altri canali multimediali, interattivi, internet, e/o di qualsiasi altra natura diversi da quelli sopra indicati ed anche di futura invenzione;
 - f) i proventi netti derivanti dalla vendita e/o licenza all'estero del Film.

Il Soggetto Beneficiario cede altresì tutto il materiale, relativo al Film intitolato "....." e quindi, tra l'altro, in particolare, il negativo scena del Film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

Concorrerà al recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato ai sensi del presente contratto il contributo automatico sugli incassi, da assegnarsi al Soggetto Beneficiario, come previsto dall'art. 10 D.lgs n. 28/2004 e dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 7 settembre 2015 recante "Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche" e sue successive modificazioni e integrazioni anche in relazione a quanto previsto dalla legge n.220/2016.

Ai sensi dell'art.8, comma 7, del Decreto, e per dare esecuzione a quanto sopra previsto nel caso di mancato recupero da parte dello Stato di almeno il 30% del contributo erogato, e quindi per garantire il trasferimento automatico allo Stato della quota di diritti di sfruttamento (e dei relativi proventi netti come sopra definiti) derivanti dalla quota di proprietà del Film in capo all'Impresa di Produzione, quest'ultima, quale Soggetto Beneficiario

cede

al Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore, la quota di sua competenza di tutti i diritti

di sfruttamento - e dei relativi proventi netti come sopra definiti - derivanti dalla propria quota di proprietà del Film fintanto che lo Stato non abbia integralmente recuperato il contributo complessivamente erogato; i sopraindicati diritti di utilizzazione del Film e relativi proventi netti rientreranno nella piena disponibilità dell'Impresa di Produzione, una volta avvenuto l'integrale recupero del contributo erogato.

Resta inteso che l'efficacia della suddetta cessione è subordinata alla condizione sospensiva del mancato recupero, nel termine di 5 anni dalla prima erogazione, da parte dello Stato di un importo che rappresenta la percentuale minima del 30% prevista dall'art.8, comma 7, del Decreto.

Il Soggetto Beneficiario riavrà la piena proprietà e disponibilità di tutti i diritti e del materiale del Film, senza bisogno di alcuna formalità, non appena il Soggetto Gestore avrà integralmente recuperato il contributo complessivamente concesso e di conseguenza sarà stata cancellata la trascrizione nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae.

Resta peraltro ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento di quanto necessario al raggiungimento della quota minima (30%) del recupero del contributo.

Fatto salvo quanto previsto in materia di coproduzioni, la trascrizione della cessione dei diritti e dei relativi proventi netti, come sopra definiti, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel periodo necessario per l'integrale recupero del contributo erogato, da effettuarsi nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae, dovrà risultare non preceduta da altre trascrizioni, ad eccezione di quelle relative ai contratti di prevendita/compartecipazione ai costi di cui al successivo art.7 del presente contratto, nonché di quelle inerenti alle spese di distribuzione ed esportazione.

Tutti gli effetti della cessione - e quindi la relativa trascrizione - di cui al presente articolo resteranno fermi fino all'integrale recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato.

Dopo il suddetto integrale recupero, il Ministero, per conto dello Stato, e per il tramite del Soggetto Gestore, rinuncerà quindi alla trascrizione dei diritti nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae ed al deposito a proprio nome dei materiali.

Art. 7

Il Soggetto Beneficiario dichiara che a tutt'oggi non sono stati stipulati ulteriori contratti di vendita relativi ai diritti di utilizzazione del Film, ad eccezione dei contratti oggetto di prevendita stipulati rispettivamente con la:

- atto stipulato in data e registrato presso l'agenzia delle Entrate di - Ufficio Territoriale di..... in data al n. serie(**contratto di**);

e del mandato di distribuzione Italia ed estero con

Il Soggetto Beneficiario si impegna a comunicare – senza indugio – al Soggetto Gestore eventuali altri contratti di vendita e/o mandati di distribuzione Italia/estero che verranno stipulati successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8

Il Soggetto Beneficiario dichiara che la distribuzione cinematografica del Film è stata affidata alla con atto in data registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di il al n. serie e, pertanto, i proventi di noleggio cinematografico come sopra ceduti si intendono al netto della quota spettante alla Società distributrice, quota da calcolarsi sugli importi che saranno versati dalle sale di proiezione a titolo di noleggio e concordata nella misura del% (..... per cento), ferme restando le previsioni concernenti il recupero dello Stato e le altre disposizioni di riferimento contenute nella legislazione vigente e nelle relative norme attuative.

Al riguardo, visto l'art.8 del D.M. 15/7/2015 in ordine alla restituzione del contributo statale, con riferimento ai contratti di distribuzione Italia e/o estero ed alle vendite (o mandato a vendere), il Soggetto Beneficiario si fa carico, dopo l'incasso degli eventuali proventi rivvenienti da tali canali di sfruttamento, della veicolazione di questi ultimi al Soggetto Gestore anche successivamente allo scadere del quinquennio dalla data di prima erogazione, e ciò a prescindere dalla durata dei contratti di vendita e/o di mandato, che in ogni caso non potrà oltrepassare il periodo di protezione legale sia per l'Italia che per l'estero. Dovrà essere tenuto conto, in quest'ultimo caso, delle normative e degli usi commerciali dei singoli Paesi; al riguardo, il Soggetto Beneficiario garantisce al Soggetto Gestore, mediante autodichiarazione - passibile di verifica da parte dell'Amministrazione, autonomamente o tramite il Soggetto Gestore medesimo - il rispetto delle predette normative ed usi. Qualora decorsi 5 (cinque) anni dalla data di prima erogazione del contributo, i proventi di spettanza dello Stato, non abbiano raggiunto almeno il 30% del contributo complessivamente erogato, allora, ai sensi dell'art.8 del Decreto, il Soggetto Beneficiario è ritenuto responsabile per l'invio al Soggetto Gestore (e/o al diverso Soggetto che dovesse essere pubblicamente indicato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) dei rendiconti relativi allo sfruttamento del Film per tutto il restante periodo di durata del contratto di distribuzione, nonché per la veicolazione ed il versamento diretto al Soggetto Gestore (e/o al diverso Soggetto che dovesse essere pubblicamente indicato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento del Film di spettanza del Soggetto Beneficiario, come dovuti in base al contratto di distribuzione, fatti salvi gli eventuali recuperi per spese e/o minimi garantiti, in relazione alla copertura del costo del Film a proprio carico (art.8, comma 1, del Decreto) da parte del Soggetto Beneficiario.

Art. 9

Il Soggetto Beneficiario si impegna ad informare il Soggetto Gestore in merito alla commercializzazione del Film nelle sue diverse forme, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 3, del Decreto e come da istruzioni impartite dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT nella nota prot. n.17762/c.07.04.00-60 del 2 novembre 2016.

In conseguenza di quanto sopra previsto, e dell'ulteriore obbligo del Soggetto Beneficiario di versare allo Stato, per il tramite del Soggetto Gestore, tutti i proventi netti di spettanza dello Stato, il Soggetto Beneficiario si obbliga:

- a) a inviare al Soggetto Gestore, a far data dall'uscita in sala, trimestralmente per il primo anno, semestralmente per il secondo anno e annualmente dal terzo anno in poi, i rendiconti relativi allo sfruttamento del Film, con espressa indicazione di tutti i proventi

netti incassati;

- b) a versare allo Stato, dopo l'integrale recupero del costo industriale del Film di spettanza e a carico dell'Impresa di Produzione, tutte le somme di spettanza dello Stato effettivamente incassate e, più in generale, tutti i proventi netti conseguenti allo sfruttamento del Film di spettanza dello Stato ed effettivamente incassati;
- c) a consentire al Soggetto Gestore qualunque accertamento in merito all'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e a mettere a disposizione degli incaricati del Soggetto Gestore i registri di contabilità e tutti i contratti conclusi e relativi allo sfruttamento del Film in Italia e all'estero con relativa documentazione contabile.

Art. 10

In ordine alla cessione del materiale relativo al Film intitolato " " e di cui al precedente art.6 del presente contratto, il Soggetto Beneficiario dichiara che tutto il materiale finora realizzato si trova depositato presso la Casa di Stampa " " e che le altre parti che saranno in seguito realizzate saranno consegnate dal Soggetto Beneficiario alla predetta Casa di Stampa immediatamente dopo la loro realizzazione.

Il Soggetto Gestore nomina depositaria di tutto il materiale come sopra ceduto la Casa di Stampa predetta che, pertanto, lo conserverà in deposito a nome e nell'interesse del Soggetto Gestore stesso.

La Casa di Stampa consegnerà il materiale suddetto al Soggetto Gestore a sua semplice richiesta, darà corso a tutti gli ordinativi di copie negative e positive nonché a qualsiasi lavorazione inerente il suddetto materiale che il Soggetto Gestore potrà richiedere, senza che per ciò sia necessario alcun benestare del Soggetto Beneficiario.

Nessuna parte del materiale in custodia e nessuna copia negativa o positiva dello stesso potrà invece essere consegnata dalla Casa di Stampa al Soggetto Beneficiario o a terzi senza autorizzazione scritta del Soggetto Gestore.

Tutte le spese relative al deposito del materiale di cui sopra, inerenti e conseguenti, sono totalmente assunte dal Soggetto Beneficiario.

Art. 11

Gli estratti dei libri contabili del Soggetto Gestore, certificati conformi alle scritturazioni con dichiarazione dei quadri direttivi autorizzati, faranno sempre piena prova in qualsiasi sede e per qualsiasi effetto nei confronti del Soggetto Beneficiario.

Il Soggetto Beneficiario rinuncia fin d'ora a qualsiasi eccezione e contestazione al riguardo.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto che lo stesso deve intendersi disciplinato dalla normativa introdotta dal D.lgs. n.28/2004 e successive modifiche ed integrazioni, dal Decreto Ministeriale del 15/7/2015 e come da istruzioni impartite dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT nella nota

prot. n.17762/c.07.04.00-60 del 2 novembre 2016.

Per qualsiasi inadempimento rispetto alle obbligazioni derivanti al Soggetto Beneficiario dalla sottoscrizione del presente contratto, il Soggetto Gestore è tenuto a promuovere le opportune azioni legali, previa intimazione formale al Beneficiario e comunicazione al Ministero.

Art. 13

In relazione a quanto previsto agli artt. 6 e 9 del presente contratto e degli obblighi di cui agli artt.10 e 12 del medesimo, la presente scrittura sarà notificata, a tutti gli effetti:

- alla Società Italiana degli Autori ed Editori "S.I.A.E." in Roma, Viale della Letteratura n.30;
- al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo- Direzione Generale Cinema e Audiovisivo in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 9/a;
- al laboratorio "" sito in, Via, n.....

Art. 14

A tutti gli effetti del presente atto, il Soggetto Gestore elegge il proprio domicilio in Roma, Via Tuscolana n.1055, 00173

L'Impresa di Produzione elegge il proprio domicilio in..... Vian.

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 15

Le spese di questo atto e tutte le conseguenti si convengono a carico del Soggetto Beneficiario e dovranno essere rimborsate dal Soggetto Beneficiario medesimo, come dovrà essere rimborsata dallo stesso, su semplice richiesta del Soggetto Gestore, qualunque somma quest'ultimo dovesse pagare o sopportare in dipendenza del presente atto, ad esempio per eventuali oneri fiscali ovvero per gli obblighi derivanti dalla titolarità dei diritti di sfruttamento economico del Film.

Il presente atto è soggetto a imposta fissa di registro, come indicato all'art.25, comma 1, del D.lgs. n.28 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni e viene rilasciato in n° copie per gli adempimenti previsti.

Art. 16

Il contributo indicato nel presente contratto, sottoposto alla vigente normativa antimafia di cui al D.lgs 159/2011, come integrato dal D.lgs 153/2014, in quanto comprendente un'agevolazione, comunque denominata, concessa o erogata da parte dello Stato di valore complessivo superiore ad euro 150.000,00, è erogato – essendo trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica - sotto condizione

risolutiva consistente nel successivo invio di informazioni che escludono il diritto all'agevolazione stessa.

Il termine di cui al periodo precedente è esteso di ulteriori quarantacinque giorni nei casi in cui il Prefetto comunichi di aver disposto per la specifica fattispecie verifiche di particolare complessità.

All'eventuale verificarsi della condizione risolutiva, l'agevolazione s'intende senz'altro revocata, con l'obbligo di restituzione di quanto fino a quel momento ricevuto.

Resta, altresì ferma, in tal caso, la facoltà del Soggetto Gestore di recedere dal presente contratto. E', in ogni caso, diritto dello stesso di sospendere, a norma dell'art.92 comma 5 del citato D.lgs. le erogazioni fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria.

Art. 17

Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si specifica che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento, i dati personali di denominazione societaria.....sono: 1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 2) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); 3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 4) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 5) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); 6) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Il consenso al trattamento dei dati personali viene espresso come da informativa separata e per le finalità ivi previste, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.

Roma,

SOCIETÀ

ISTITUTO LUCE- CINECITTÀ S.r.l

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

N° PRC.....

Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, viene attribuita, a scopo di garanzia, in forza della sottoscrizione del presente atto, tra **ISTITUTO LUCE – CINECITTÀ S.r.l. (Soggetto Gestore)** e(**Soggetto Beneficiario**) la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del Film “.....” e dei corrispondenti proventi netti, come appresso definiti, pari al% (.....per cento) rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso di Euro(...../...) ed il costo industriale del Film, determinato preventivamente in base al costo indicato nell'istanza di contributo e definitivamente in base al costo industriale accertato in sede di consuntivo.

Qualora alla scadenza dei cinque anni dalla data di prima erogazione del contributo, i proventi netti di spettanza dello Stato non abbiano raggiunto almeno il 30% del contributo complessivamente erogato e il Soggetto Beneficiario non abbia provveduto a corrispondere, entro 120 giorni dal compimento del quinquennio, quanto necessario a raggiungere detta soglia, i diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica del Film sono interamente attribuiti allo Stato fino all'integrale recupero del contributo erogato così come previsto all'art.8, comma 7.

Quanto sopra premesso, ai sensi dell'art.8, comma 1, del Decreto e per dare esecuzione a quanto sopra previsto, il Soggetto Beneficiario

cede

al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, per il tramite del Soggetto Gestore, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del Film, come descritti all'art.8, comma 3, del Decreto e come da istruzioni impartite dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT nella nota prot. n.17762/c.07.04.00-60 del 2 novembre 2016 e relativi proventi netti, provvisoriamente indicata nel% (.....per cento), fermo restando che detta quota sarà calcolata in via definitiva in base al costo industriale del Film accertato in sede di consuntivo.

La suddetta cessione avrà efficacia successivamente all'integrale recupero da parte dell'Impresa di Produzione del complessivo costo industriale del Film per la parte a carico e di spettanza della stessa e fino all'integrale recupero da parte del Ministero della totalità del contributo complessivamente erogato come previsto all'art.8, comma 2, del Decreto.

Dopo tale recupero la titolarità della suddetta quota sarà automaticamente trasferita al Soggetto Beneficiario tramite il Soggetto Gestore.

Fatto salvo quanto sopra al Soggetto Beneficiario, al fine di consentire il recupero da parte dello Stato della totalità del contributo complessivamente erogato, viene attribuito anche l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento ceduta in garanzia allo Stato, mentre i relativi proventi netti saranno, come sopra detto, di spettanza esclusiva dello Stato, fino all'integrale recupero del contributo erogato.

Per proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento del Film si intendono tutti i proventi, nessuno escluso, al netto delle commissioni e/o provvigioni di distribuzione, stabilite in base a quanto previsto all'art.8, comma 3, del Decreto e come da istruzioni impartite dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT nella nota prot. n.17762/c.07.04.00-60 del 2 novembre 2016, derivanti da ogni e qualsiasi forma di sfruttamento del Film, ed in particolare in senso indicativo e non limitativo:

- a) i proventi netti derivanti dalla distribuzione "cinematografica" (theatrical, non theatrical, public video) del Film in Italia e derivanti dal noleggio del Film, al netto e previa deduzione della commissione di distribuzione, che sarà praticata dal distributore del Film, fermo restando quanto previsto al successivo art.8 del presente contratto;
- b) i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del Film tramite i cd. diritti ancillari (navi, aeromobili, hotel/motel);
- c) i proventi netti derivanti dalle vendite televisive in Italia a qualsiasi emittente televisiva; ed in particolare, in senso indicativo e non limitativo, l'importo totale dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso:
 - lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane senza limitazioni;
 - lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);
 - lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, NVOD, VOD ecc.) da parte degli utenti.
- d) i proventi netti derivanti dalla distribuzione videografica-Home-Video in Italia, tramite qualsiasi supporto videografico (videocassette, DVD etc..) con modalità "rental", "Sell through" e commercial video;
- e) i proventi netti derivanti dalla distribuzione in Italia attraverso tutti gli altri canali multimediali, interattivi, internet, e/o di qualsiasi altra natura diversi da quelli sopra indicati ed anche di futura invenzione;
- f) i proventi netti derivanti dalla vendita e/o licenza all'estero del Film.

Il Soggetto Beneficiario cede altresì tutto il materiale, relativo al Film intitolato "....." e quindi, tra l'altro, in particolare, il negativo scena del Film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

Concorrerà al recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato ai sensi del presente contratto il contributo automatico sugli incassi, da assegnarsi al Soggetto Beneficiario, come previsto dall'art. 10 D.lgs n. 28/2004 e dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 7 settembre 2015 recante "Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche" e sue successive

modificazioni e integrazioni anche in relazione a quanto previsto dalla legge n.220/2016.

Ai sensi dell'art.8, comma 7, del Decreto, e per dare esecuzione a quanto sopra previsto nel caso di mancato recupero da parte dello Stato di almeno il 30% del contributo erogato, e quindi per garantire il trasferimento automatico allo Stato della quota di diritti di sfruttamento (e dei relativi proventi netti come sopra definiti) derivanti dalla quota di proprietà del Film in capo all'Impresa di Produzione, quest'ultima, quale Soggetto Beneficiario

cede

al Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore, la quota di sua competenza di tutti i diritti di sfruttamento - e dei relativi proventi netti come sopra definiti - derivanti dalla propria quota di proprietà del Film fintanto che lo Stato non abbia integralmente recuperato il contributo complessivamente erogato; i sopraindicati diritti di utilizzazione del Film e relativi proventi netti rientreranno nella piena disponibilità dell'Impresa di Produzione, una volta avvenuto l'integrale recupero del contributo erogato.

Resta inteso che l'efficacia della suddetta cessione è subordinata alla condizione sospensiva del mancato recupero, nel termine di 5 anni dalla prima erogazione, da parte dello Stato di un importo che rappresenta la percentuale minima del 30% prevista dall'art.8, comma 7, del Decreto.

Il Soggetto Beneficiario riavrà la piena proprietà e disponibilità di tutti i diritti e del materiale del Film, senza bisogno di alcuna formalità, non appena il Soggetto Gestore avrà integralmente recuperato il contributo complessivamente concesso e di conseguenza sarà stata cancellata la trascrizione nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae.

Resta peraltro ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento di quanto necessario al raggiungimento della quota minima (30%) del recupero del contributo.

Fatto salvo quanto previsto in materia di coproduzioni, la trascrizione della cessione dei diritti e dei relativi proventi netti, come sopra definiti, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel periodo necessario per l'integrale recupero del contributo erogato, da effettuarsi nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae, dovrà risultare non preceduta da altre trascrizioni, ad eccezione di quelle relative ai contratti di prevendita/compartecipazione ai costi di cui al successivo art.7 del presente contratto, nonché di quelle inerenti alle spese di distribuzione ed esportazione.

Tutti gli effetti della cessione - e quindi la relativa trascrizione - di cui al presente articolo resteranno fermi fino all'integrale recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato.

Dopo il suddetto integrale recupero, il Ministero, per conto dello Stato, e per il tramite del Soggetto Gestore, rinuncerà quindi alla trascrizione dei diritti nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae ed al deposito a proprio nome dei materiali.

Roma, _____

SOCIETÀ

ISTITUTO LUCE- CINECITTÀ S.r.l.

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Istante l'**ISTITUTO LUCE- CINECITTÀ S.r.l.**, in persona del suo Responsabile pro - tempore, con sede amministrativa in Roma, Via Tuscolana, n.1055.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni della Corte d'Appello di Roma;

HO NOTIFICATO

il contro esteso atto, perché ne abbia conoscenza ai sensi e per ogni effetto di legge, consegnandone copia:

AL MINISTERO PER I BENI e PER LE ATTIVITA' CULTURALI e PER IL TURISMO
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
P.zza Santa Croce in Gerusalemme n. 9/a - Roma

Alla S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
Viale della Letteratura n. 30 - Roma

Alla Casa di Stampa "....."
..... - Roma,

Alla società di distribuzione.....
.....- Roma